



DECRETO RETTORALE

MP/LG

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli studenti

IL RETTORE

RICHIAMATI:

- lo Statuto e il Regolamento Didattico, che definiscono i diritti e i doveri degli studenti e disciplinano i procedimenti relativi alla carriera e all'ordinato svolgimento delle attività accademiche;
- il Codice Etico di ateneo e il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli studi di Bergamo che integrano i principi generali di correttezza, dignità, rispetto e responsabilità richiesti ai membri della comunità universitaria;

RITENUTO necessario adottare un regolamento specifico in materia di procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti per garantire una gestione uniforme, trasparente e tempestiva delle procedure e per individuare e regolamentare:

- gli illeciti disciplinari;
- le sanzioni applicabili;
- la procedura, le garanzie del contraddittorio, nonché la specifica disciplina dei comportamenti tenuti dagli studenti impegnati in mobilità internazionale;
- le competenze degli organi responsabili, distinguendo i casi in cui la sanzione è irrogata dal Rettore o dal Senato Accademico, secondo criteri analoghi alle *best practices* nazionali;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 15.12.2025 e del Consiglio di Amministrazione del 16.12.2025 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole e approvato il testo del *Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli studenti*;

PRESO ATTO che le predette delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione hanno disposto la decorrenza del Regolamento dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di emanazione;

DATO ATTO del parere dei rappresentanti degli studenti nel corso dell'incontro tenutosi in data 5 dicembre 2025;

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

D E C R E T A

Art. 1

È emanato il **Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli studenti**, nel testo approvato dal Senato Accademico del 15.12.2025 e del Consiglio di Amministrazione del 16.12.2025 e allegato al presente decreto.



Art. 2

Il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli studenti entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione *Albo di Ateneo*.

Art. 3

Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina: <https://www.unibg.it/ateneo/amministrazione/statuto-e-regolamenti>.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A
All'Albo di Ateneo



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI

Sommario

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	1
Art. 2 - Illecito disciplinare.....	2
Art. 3 - Studenti partecipanti ad attività di mobilità internazionale.....	2
Art. 4 - Sanzioni disciplinari	3
Art. 5 - Misure di giustizia riparativa	4
Art. 6 - Organi competenti	5
Art. 7 - Notizia dell'illecito disciplinare	5
Art. 8 - Contestazione degli addebiti e contraddittorio	5
Art. 9 - Svolgimento dell'istruttoria.....	6
Art. 10 - Conclusione del procedimento e irrogazione della sanzione.....	6
Art. 11 - Misure cautelari	6
Art. 12 - Registrazione e comunicazioni	7
Art. 13 - Impugnazioni	7
Art. 14 - Entrata in vigore	7

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 16 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in L. n. 73/1936, le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento applicabili agli studenti dell'Università degli studi di Bergamo (di seguito: "Ateneo"), in caso di accertamento di illecito disciplinare.
2. Per "studenti" si intendono tutti gli iscritti a corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Master universitari, Dottorati di ricerca, Scuole di Specializzazione e ad ogni altro corso di studio o attività formativa organizzata dall'Ateneo.
3. Sono equiparati agli studenti anche gli iscritti presso altri Atenei italiani o stranieri, ammessi in mobilità o sulla base di convenzioni, che partecipino ad attività formative, comprese le attività di verifica del profitto.
4. Le disposizioni si applicano anche ai comportamenti avvenuti in contesti esterni all'Ateneo, quando idonei a ledere l'immagine dell'Istituzione o a compromettere la regolare vita universitaria, in coerenza con quanto previsto da regolamenti analoghi.



5. Per quanto concerne gli illeciti commessi nelle residenze, si applicano gli specifici regolamenti.

Art. 2 - Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare qualunque comportamento, doloso o gravemente colposo, che violi norme di legge, regolamenti di Ateneo, Codice Etico, Codice di comportamento, regolamenti dipartimentali o disposizioni chiaramente comunicate agli studenti.
2. Costituisce in particolare illecito disciplinare ogni condotta che:
 - a) arrechi danno a beni mobili o immobili dell'Ateneo o di enti convenzionati;
 - b) offendere la dignità o la sicurezza di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo o terzi;
 - c) abbia natura discriminatoria (per etnia, religione, genere, orientamento sessuale, disabilità, opinioni politiche ecc.);
 - d) sia collegata a molestie, abusi, violenza morale o psicologica nei confronti di membri della comunità accademica;
 - e) alteri, contraffaccia o falsifichi atti della propria o altrui carriera universitaria (verbali, libretto elettronico, documenti, certificazioni), ivi comprese dichiarazioni non veritiero finalizzate a ottenere benefici;
 - f) comprometta l'ordinato e civile svolgimento delle attività didattiche e dei servizi universitari;
 - g) ostacoli l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri;
 - h) violi le regole di svolgimento delle prove d'esame, comprese condotte fraudolente, copiatura, uso non autorizzato di dispositivi elettronici;
 - i) utilizzi o diffonda illecitamente contenuti didattici, registrazioni, materiali coperti da diritto d'autore o riservati ai membri della comunità accademica;
 - j) comprometta la sicurezza, la salute, la dignità o la capacità di svolgere attività di studio, esame, tirocinio o ricerca;
 - k) pregiudichi il buon nome e la reputazione dell'Università, anche attraverso l'uso improprio del nome o del logo dell'Ateneo;
3. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive di pensiero, se svolte in modo pacifico e nel rispetto dei diritti degli altri e dell'integrità di persone e cose.
4. Quando il fatto assume rilevanza penale, tale circostanza costituisce aggravante ai fini disciplinari.

Art. 3 - Studenti partecipanti ad attività di mobilità internazionale



1. Gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale – Erasmus+, accordi bilaterali, doppi titoli, visiting, traineeship – restano pienamente soggetti al presente Regolamento anche per i comportamenti tenuti all'estero, presso l'università ospitante, gli enti di tirocinio o in qualunque contesto connesso alla loro attività di studio o rappresentanza dell'Ateneo.
2. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso all'estero che:
 - a) arrechi pregiudizio al nome, alla reputazione o all'immagine dell'Università degli studi di Bergamo;
 - b) violi il codice di condotta, i regolamenti disciplinari o le norme di comportamento dell'istituzione ospitante;
 - c) consista in frodi accademiche, plagio, sostituzione di persona o corruzione accademica, incluse condotte dirette a modificare registri, attestazioni di frequenza, transcript o documenti utili all'acquisizione di crediti;
 - d) comporti violazioni gravi della legge locale o internazionale, anche non perseguibili in Italia, quando idonee a compromettere il buon andamento della mobilità o il decoro dell'Ateneo;
 - e) integri molestie, discriminazioni, comportamenti aggressivi o atti violenti verso studenti, staff o terzi;
 - f) comporti uso improprio, anche sui social media, dell'identità istituzionale di UniBg o di contenuti sensibili riguardanti l'istituzione ospitante.
3. Le condotte commesse all'estero sono valutate secondo i principi di proporzionalità, tenendo conto:
 - della normativa locale;
 - delle sanzioni già adottate dall'istituzione ospitante;
 - del pregiudizio arrecato a persone, enti o all'immagine dell'Ateneo.
4. L'Università ospitante può segnalare i comportamenti scorretti direttamente all'Ateneo di Bergamo. Ogni segnalazione è trattata con le garanzie del presente Regolamento.
5. Le gravi violazioni disciplinari in mobilità possono comportare, oltre alle sanzioni previste dall'art. 4:
 - revoca della mobilità;
 - revoca totale o parziale della borsa di mobilità (Erasmus+ o finanziata dall'ateneo);
 - non convalida dei crediti acquisiti all'estero;
 - l'impossibilità di partecipare a successive mobilità o attività internazionali.

Art. 4 - Sanzioni disciplinari

1. In caso di illecito disciplinare possono essere applicate le seguenti sanzioni, in ordine di gravità:
 - a) ammonizione (orale o scritta);
 - b) interdizione temporanea da uno o più corsi o attività formative, incluso il tirocinio;



- c) esclusione da uno o più esami di profitto, anche per più appelli o sessioni, o dall'esame di laurea/prova finale;
 - d) sospensione temporanea dall'Ateneo, con impossibilità di sostenere esami e partecipare alla vita accademica, per un periodo fino a tre anni;
 - e) espulsione dall'Ateneo, con annullamento della carriera accademica.
2. La sanzione è determinata tenendo conto della gravità dei fatti, dell'intenzionalità, del danno arrecato, di eventuali precedenti disciplinari e del rischio di reiterazione.

Art. 5 - Misure di giustizia riparativa

1. In coerenza con i principi del Codice Etico di Ateneo – in particolare quelli di responsabilità, integrità e valorizzazione della comunità universitaria – l'Università degli studi di Bergamo promuove l'adozione di misure di giustizia riparativa nell'ambito del procedimento disciplinare.
2. Per giustizia riparativa si intendono attività volte a:
 - a) favorire la presa di coscienza da parte dello studente dell'impatto della condotta commessa;
 - b) promuovere comportamenti responsabili e collaborativi;
 - c) contribuire al benessere della comunità universitaria;
 - d) prevenire la reiterazione dell'illecito mediante un percorso formativo.
3. Su proposta motivata del Rettore, il Senato Accademico può disporre che la sanzione sia sostituita, integrata o ridotta attraverso lo svolgimento di attività riparative consistenti, a titolo esemplificativo, in:
 - attività di supporto in eventi istituzionali dell'Ateneo;
 - attività presso enti del territorio convenzionati con l'Ateneo (volontariato, attività sociali o educative);
 - partecipazione a percorsi formativi obbligatori su etica accademica, rispetto delle diversità, sicurezza o prevenzione dei comportamenti scorretti.
4. Le attività riparative:
 - devono essere proporzionate alla gravità del fatto e coerenti con la finalità educativa della sanzione;
 - non possono, di norma, eccedere l'impegno equivalente alla sanzione disciplinare sostituita;
 - sono svolte sotto la supervisione dell'ufficio competente (Area Formazione e Servizi agli Studenti o altra struttura delegata);
 - sono certificate mediante relazione finale dell'ente o struttura presso cui lo studente ha svolto le attività.
5. La mancata, parziale o irregolare esecuzione delle attività riparative comporta il ripristino automatico e integrale della sanzione originariamente irrogata, senza pregiudizio per ulteriori misure disciplinari derivanti dall'inadempimento.



6. L'assegnazione delle attività riparative non costituisce un precedente disciplinare favorevole né incide sulle eventuali responsabilità civili o penali derivanti dal fatto illecito.

Art. 6 - Organi competenti

1. L'ammonizione è adottata dal Rettore.
2. Le sanzioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 3 sono deliberate dal Senato Accademico, su proposta del Rettore.
3. Gli uffici dell'Area Formazione e Servizi agli Studenti forniscono supporto istruttorio.

Art. 7 - Notizia dell'illecito disciplinare

1. Chiunque venga a conoscenza di fatti potenzialmente sanzionabili deve darne comunicazione scritta e non anonima al Rettore.
2. L'Ateneo assicura la riservatezza dell'identità del segnalante.
3. Le segnalazioni provenienti da istituzioni estere sono considerate equiparate a quelle interne.
4. Il Rettore valuta preliminarmente la fondatezza della segnalazione e decide se avviare il procedimento disciplinare, dando mandato di avviare l'attività istruttoria all'Area Formazione e Servizi agli Studenti.
5. Qualora emergano fatti configurabili come reato, il Rettore ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 8 - Contestazione degli addebiti e contraddittorio

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, l'Area Formazione e Servizi agli Studenti invia allo studente una contestazione formale a firma del Rettore contenente:
 - la descrizione chiara e precisa dei fatti;
 - i riferimenti normativi violati;
 - l'indicazione della data dell'audizione;
 - il diritto di prendere visione degli atti e presentare memorie difensive;
 - la possibilità di farsi assistere da un avvocato o da altra persona di fiducia.



2. Tra la contestazione e l'audizione deve intercorrere un termine minimo di 10 giorni.
3. Lo studente può chiedere di essere ascoltato personalmente o presentare memoria scritta.
4. In caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, si procede in assenza.

Art. 9 - Svolgimento dell'istruttoria

1. L'Area Formazione e Servizi agli Studenti può acquisire documenti, sentire testimoni, richiedere pareri tecnici e compiere ogni attività istruttoria utile, anche su richiesta dello studente.
2. In caso di mobilità internazionale, l'Area può acquisire documentazione dall'Università ospitante, inclusi report disciplinari, transcript, comunicazioni ufficiali e testimonianze.
3. Di ogni attività è redatto verbale.
4. Se emergono fatti penalmente rilevanti, la Commissione informa il Rettore ai fini della comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 10 - Conclusione del procedimento e irrogazione della sanzione

1. Il Rettore formula una proposta motivata al Senato Accademico, indicando l'eventuale sanzione da applicare.
2. Il Senato Accademico delibera entro 45 giorni dalla proposta.
3. Il provvedimento disciplinare è irrogato tramite decreto rettorale; è comunicato allo studente mediante l'indirizzo di posta elettronica istituzionale e ha effetto dalla data indicata.
4. Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione, con sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Art. 11 - Misure cautelari



1. Qualora sia necessario prevenire la reiterazione del comportamento o garantire il buon andamento dell'attività didattica, il Rettore può disporre, su proposta dell'Area Formazione e Servizi agli Studenti, una misura cautelare temporanea (es. sospensione temporanea dalle attività).
2. La durata massima è di 6 mesi, computati nella sanzione finale.
3. La misura cautelare è revocabile o modificabile.

Art. 12 - Registrazione e comunicazioni

1. Le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera dello studente e riportate nei documenti di congedo.
2. Le sanzioni più gravi possono essere comunicate agli altri Atenei.
3. In caso di studenti incoming, l'Ateneo può comunicare all'Università di origine le violazioni accertate, secondo quanto previsto dagli accordi internazionali.

Art. 13 - Impugnazioni

1. Lo studente può proporre ricorso avverso il provvedimento disciplinare ai sensi della normativa vigente (TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo di Ateneo.